

- condannare la Commissione europea al pagamento di EUR 1 000 per risarcimento del danno morale causato ai ricorrenti a causa dell'adozione di un siffatto regolamento e di 1 euro simbolico per risarcimento del danno materiale;
- pronunciare un'ingiunzione nei confronti della Commissione europea che la obblighi a riportare immediatamente il «fattore di conformità definitivo» istituito dal regolamento (UE) 2016/646 a 1, e a rinunciare al «fattore di conformità temporanea» fissato a 2,1.
- condannare la Commissione europea alla totalità delle spese.

### **Motivi e principali argomenti**

A sostegno del ricorso i ricorrenti deducono i seguenti elementi:

1. La convenuta ha commesso errori quando ha adottato il regolamento in esame, nel contesto dell'esercizio della sua competenza che le era stata delegata dal Parlamento europeo e dal Consiglio con il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (GU 2007, L 171, pag. 1), in conformità alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione. Si tratta, concretamente:
  - della violazione delle norme, tanto primarie quanto derivate, del diritto dell'Unione in materia ambientale;
  - della violazione delle norme sussidiarie del diritto comunitario, quali i principi generali di non regressione, di precauzione, di prevenzione, di azione alla fonte e «chi inquina paga»;
  - di uno sviamento delle norme di procedura, in quanto la Commissione non poteva utilizzare la procedura di regolamentazione con controllo per modificare un elemento fondamentale del regolamento (CE) n. 715/2007;
  - della violazione delle forme sostanziali, in quanto il regolamento in oggetto non ha usufruito delle garanzie democratiche offerte dal ricorso alla procedura legislativa ordinaria di codecisione del Parlamento europeo e del Consiglio.
2. Esistenza di un danno certo e reale e di un nesso diretto di causalità tra il comportamento della Commissione e il danno lamentato.

---

### **Ricorso proposto il 29 marzo 2017 — EKETA/Commissione**

(Causa T-198/17)

(2017/C 151/60)

*Lingua processuale: il greco*

### **Parti**

*Ricorrente:* Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis (EKETA) (Thessaloniki, Grecia) (rappresentanti: V. Christianos e S. Paliou, avvocati)

*Convenuta:* Commissione europea

### **Conclusioni**

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare che la domanda della Commissione europea all'EKETA di rimborsare l'importo di EUR 38 241,00, corrispondente al pagamento dallo stesso ricevuto per il progetto ACTIBIO, domanda formulata nella nota di credito n. 3241615335/29.11.2016, è infondata con riguardo alla somma di EUR 9 353,56;

- dichiarare che la somma di EUR 9 353,56 costituisce una spesa ammissibile e che l'EKETA non è tenuta a rimborsare detto importo alla Commissione europea, e
- condannare la Commissione europea alle spese processuali sostenute dal ricorrente.

### **Motivi e principali argomenti**

1. Con il ricorso in esame, l'Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis (in prosieguo, l'«EKETA») contesta la domanda formulata dalla Commissione con la nota di addebito n. 3241615335/29.11.2016 con riguardo alla partecipazione al progetto ACTIBIO. Con tale nota di addebito, la Commissione aveva chiesto che l'EKETA rimborsasse parte del pagamento ricevuto per il progetto ACTIBIO, per un importo pari a EUR 38 241,00. La domanda faceva seguito ad un controllo in loco compiuto dalla Commissione europea agli impianti del ricorrente.
  2. In tale contesto, il ricorrente chiede che il Tribunale, ai sensi dell'articolo 272 TFUE, dichiari che, del summenzionato importo di cui alla nota di addebito, la somma di EUR 9 353,56 costituisce una spesa ammissibile e che l'EKETA non è tenuta a rimborsare detta somma alla Commissione.
  3. L'EKETA ribadisce che il summenzionato importo di EUR 9 353,56 è costituito da spese ammissibili del personale e spese indirette, che la Commissione ha erroneamente respinto come spese non ammissibili. L'ammissibilità delle spese del ricorrente trova conferma nella circostanza che è stata fatta valere dinanzi alla Commissione europea al controllo in loco, nella successiva corrispondenza nonché dinanzi al Tribunale.
-